



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia
P.zza Cavicchioni, 8

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 0522/590211 - Fax 0522/590243 - P.IVA 00441130358 - Sito Web: www.comune.albinea.re.it
Area Edilizia Privata e-mail: ufficiotecnico@comune.albinea.re.it - Attività Produttive e-mail: sportellounico@comune.albinea.re.it

li 09.03.2026

A: Pubblici Esercizi
Circoli
Locali di Pubblico Spettacolo
del Comune di Albinea

OGGETTO: Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo - NOTA.

A seguito dei tragici eventi di Crans-Montana, il Ministero dell'Interno con nota del 19 gennaio 2026 ha richiamato l'attenzione sul tema della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e sulla rilevanza, nell'ambito del sistema di *safety*, dei controlli preventivi sulle attività di intrattenimento a tutela della pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori, disponendo una immediata intensificazione dei controlli di sicurezza sia nei pubblici esercizi (bar e ristoranti) sia nei locali di pubblico spettacolo a carattere permanente (discoteche, cinema ecc) o temporaneo (concerti, dj set, ecc).

La Prefettura di Reggio Emilia con nota P.G n. 0004522 del 22.01.2026, in un'ottica di sensibilizzazione sul tema della sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, ha disposto l'attuazione di un piano di controlli demandando le verifiche del rispetto della normativa relativa alla safety alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, all'Ispettorato del Lavoro e ad altri Enti ed Uffici interessati.

Un **pubblico esercizio** è un'attività commerciale aperta al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, mentre un **locale di pubblico spettacolo** è un ambiente in cui si svolgono eventi come concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e altre manifestazioni simili. È importante chiarire che le normative e i requisiti per la gestione di queste due attività possono differire considerevolmente.

Per i **locali destinati a spettacoli**, è obbligatorio il rilascio dell'agibilità ai sensi dell'articolo 80 TULPS. L'agibilità attesta la conformità del locale agli standard di sicurezza e salute pubblica. In aggiunta, è necessario ottenere la licenza ai sensi dell'articolo 68 TULPS per poter svolgere eventi di pubblico spettacolo.

Nei **pubblici esercizi** l'attività prevalente è la somministrazione di alimenti e bevande esercitabile previa presentazione di SCIA o domanda di autorizzazione.

La differenza tra l'attività di somministrazione alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento non si può presumere dalla qualificazione di un'attività come locale di pubblico spettacolo o pubblico esercizio, ma è necessario analizzare una serie di elementi oggettivi per classificarlo come locale di pubblico spettacolo quali il pagamento del prezzo del biglietto per assistere all'evento, l'aumento del prezzo della consumazione all'interno del pubblico esercizio, la presenza del ballo o ancora di elementi

di stazionamento e di contenimento del pubblico, l'allestimento di sale e spazi attrezzati e appositamente adibiti all'evento, la musica dal vivo, DJ set ecc.

Pubblici esercizi che offrono, come **attività complementari**, karaoke e/o musica dal vivo o attraverso appositi impianti sonori rimangono qualificati come bar e ristoranti e non sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo, se rispettano tre condizioni:

- Divieto assoluto di attività danzante – ballo;
- L'intrattenimento deve restare accessorio rispetto all'attività di bar/ristorante, senza variare assetto, affollamento, predisposizione del locale, per ospitare l'esibizione; in pratica non si può trasformare il locale, spostando arredi quali tavoli, sedie, mobili, per allestire lo spettacolo;
- La capienza della sala destinata all'attività complementare di spettacolo non può superare le 100 persone

Se l'intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione del layout o sovraffollamento l'attività deve essere riclassificata in modo permanente o anche solo temporaneamente come locale di pubblico spettacolo, per poter svolgere l'attività musicale e occorre rispettare le prescrizioni più stringenti del pubblico spettacolo; in caso contrario si configura come attività non autorizzata di pubblico spettacolo con le conseguenti sanzioni. (vedi art. 12 L.R. 14/2003 e s.m.i)

La ricorrenza di tali elementi, valutata nel loro complesso, comporta la necessità di procedere alla qualificazione dell'attività come locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento, con applicazione del regime autorizzatorio e delle connesse disposizioni in materia di sicurezza.

Al fine di assicurare il rispetto della normativa e la sicurezza pubblica sarà effettuata una verifica nel territorio sulle attività soggette alla disciplina di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS mentre, successivamente, unitamente alle altre amministrazioni competenti, verranno effettuati sopralluoghi presso i locali di somministrazione alimenti e bevande che svolgono permanentemente attività di intrattenimento musicale nei limiti loro consentiti.

Si ricorda inoltre che qualora vengano violate le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza, gli organi di controllo potranno redigere un verbale di violazione e gli uffici competenti avviare un procedimento atto a sospendere o revocare la licenza di pubblico spettacolo o il titolo per lo svolgimento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

È fondamentale che ciascun esercente provveda a verificare la propria posizione riguardo alle licenze e all'agibilità dei propri locali, assicurandosi di rispettare tutte le normative in vigore.

La presente nota verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune e inviata ai gestori e titolari di locali di pubblico spettacolo, esercizi di somministrazione alimenti e bevande e circoli del territorio

Si ringraziano tutti per la collaborazione e l'impegno nel garantire ambienti sicuri e conformi alle leggi.



La Sindaca
Roberta Ibattici